

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1796)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO  
COMES, BLOISE, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1974

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974,  
n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà  
e segretezza delle comunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 aprile 1974, n. 98, si è inteso rafforzare la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni che la legislazione precedente non proteggeva in modo sufficiente come è dimostrato anche dai clamorosi episodi di cui si è anche occupato direttamente il Parlamento.

In sede dottrinale e giudiziaria, però, sono emerse diverse e contrastanti interpretazioni dell'articolo 8 di detta legge: alcune di queste non corrispondono alla volontà del Parlamento che aveva inteso salvaguardare i cittadini dalla possibile utilizzazione in sede processuale penale delle intercettazioni raccolte in modo illecito (secondo una prassi

purtroppo diffusa); ma non certo stabilire, con effetto retroattivo, la nullità di prove processuali che fossero state raccolte legalmente e ritualmente secondo la legge allora in vigore.

Pertanto, si rende necessaria una interpretazione autentica al fine di chiarire che non si possa ricavare, dal combinato disposto del predetto articolo 8 con l'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale, una disciplina retroattiva della validità o invalidità delle prove sulla base dei criteri e delle disposizioni della nuova normativa di cui alla legge n. 98; ma che invece la nullità processuale colpisce soltanto le prove raccolte in modo non legittimo anche secondo la normativa all'epoca vigente.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, deve essere interpretato nel senso che la comminatoria di nullità, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale, si estende alle intercettazioni telefoniche, raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, soltanto nei casi in cui le stesse siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria concessa nelle forme e nei modi prescritti dal quarto comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale all'epoca vigente.